

**I REVISORI DEI CONTI**  
Dott. Bruno Flavio Mennucci  
Dott. Roberto Margiotta  
Dott. Innocente Sereni

Spett.le  
**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**  
Alla c.a. Sindaco

**(Verbale n. 26 del 25.11.2015)**

**CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA  
COMPATIBILITA' DEI COSTI  
DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA CON I VINCOLI DI BILANCIO  
IL COLLEGIO DEI REVISORI**

vista la proposta di costituzione del fondo produttività 2015;


visti:

- l'art. 40, comma 3 quinquies del d.lgs. 165/2001 in merito alla destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale, della spesa di personale, dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto regioni-autonomie locali 1 aprile 1999, 22 gennaio 2004, 9 maggio 2006, 11 aprile 2008 e 31 luglio 2009;
- l'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78 del 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone: "A decorrere dal 1/1/2011 e sino al 31/12/2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 2015 le risorse sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.";
- l'art. 5 comma 3 del CCNL 1.4.99, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti;
- la circolare del Ministero Economia e Finanze, Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 2 febbraio 2015, esplicativa delle modalità di riduzione delle risorse che dal 2015 sono destinate al trattamento accessorio del personale per un importo pari alle riduzioni operate nel 2014, ribadite con circolare n. 20 dell'8/5/2015;
- la nota della ragioneria generale dello Stato prot. 77245 del 9/10/2015 secondo la quale la decurtazione di natura permanente va effettuata a valere sulle risorse fisse del fondo;

richiamato l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. 150 del 27/10/2009, concernente i controlli in materia di contrattazione collettiva;

considerata la consistenza della dotazione organica di questo Comune, agli atti;

considerato che l'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n.78 del 31/05/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, nello stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, dispone che a decorrere dal 2015 le risorse decentrate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate



per effetto del precedente periodo;

preso atto che con delibera n. 51 del 04/10/2011, la Corte dei Conti Sezioni Riunite si è pronunciata sulla questione dell'inclusione dei compensi ex art. 15 comma 1 lett. K) del CCNL 01/04/99, ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9 comma 2 bis del citato decreto chiarendo che:

1. i compensi per la progettazione e l'avvocatura interna devono ritenersi esclusi, in quanto sono destinati a remunerare prestazioni professionali specialistiche, offerte da personale qualificato in servizio presso l'Amministrazione Pubblica, che se affidate all'esterno produrrebbero aggravii di costi nel bilancio dell'Ente interessato;
2. i compensi ICI e da contratti di sponsorizzazione devono essere computati nel calcolo del tetto di spesa ex art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, in quanto non destinate a remunerare attività qualificate da specifiche figure professionali ma potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'Ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa.

visto l'art. 14, comma 5, del CCNL del 01/04/1999 che stabilisce che "è consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri enti pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti di comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese fuori dell'orario ordinario di lavoro";

preso atto che il Comune di Porto Mantovano per l'anno 2015 è coinvolto nell'indagine Istat "Multiscopo sulle famiglie: Cittadini e tempo libero" anno 2015, come da circolare Istat n. 22 prot. N. 24085 del 12/12/2014, con corresponsione da parte dell'Istat degli importi dallo stesso determinati, come stimati nell'atto di costituzione del fondo produttività 2015 ai sensi dell'art. 15 lett. K) CCNL 01/04/99;

vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8/5/2015 che dispone: "Per le amministrazioni che hanno costituito il fondo 2014 per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento, e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari n. 12/2011, 25/2012, 15/2014, l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9 comma 2 bis per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio";

vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale "ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2015", nella quale:

1. viene calcolato il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2015 per quanto riguarda la parte stabile, ex art. 31, comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004, per € 120.402,72, con applicazione della riduzione complessiva effettuata nel 2014 per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio per € 4.935,59, e così € 115.467,13 di risorse fisse assestate;
2. sono quantificate le risorse variabili per il fondo 2015, ex art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004, per € 30.552,19;

reso noto che nella gestione in conto competenza del bilancio di previsione dell'esercizio in corso è stata regolarmente stanziata la spesa derivante dalla costituzione del fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 1 aprile 1999 e dei relativi oneri riflessi di pertinenza dell'anno 2015, e dato atto che la spesa derivante dalla contrattazione decentrata prevista in pagamento nell'anno 2016 verrà reimpunita, mediante la ridefinizione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente all'esercizio

2016, laddove venisse sottoscritto il contratto decentrato integrativo entro il 2015, viceversa confluirà nell'avanzo d'amministrazione vincolato ai sensi dell'art. 5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato A 4/2 d.lgs. 1818/2011 e ss.mm.ii;

il Collegio dei Revisori esaminata la documentazione e visti i riferimenti contrattuali

- RACCOMANDA

- di subordinare l'erogazione della parte variabile di € 12.817,62 (delibera di G.C. 79 del 24/7/2015) alla verifica, da parte dell'Organismo di valutazione, dell'effettivo raggiungimento dei risultati conseguiti
- di attendere altresì l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 per verificare l'effettivo conseguimento dei risparmi ipotizzati con la deliberazione di Giunta n. 22/2015 del 31/3/2015 rispetto alla rispettiva spesa sostenuta nel 2014, risparmi che dovranno essere certificati dai competenti organi di controllo ex art. 16 commi 4 e 5 del d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011;

CERTIFICA

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio.

Il Collegio dei Revisori inoltre, vista la delibera della Corte dei Conti sezione della autonomie n. 26 del 6/10/2014 che dispone che le risorse del bilancio per i comuni di minore dimensione demografica destinano ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31/3/1999 al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010, rammenta all'ente di trasmettere al Collegio scrivente il tetto posto al trattamento accessorio del personale di posizione organizzativa nel quadriennio 2011-2014, considerando nella base di calcolo le risorse impegnate nel 2010.

Porto Mantovano, 25.11.2015

Il Collegio dei Revisori  
Dott. Bruno Flavio Mennucci  
Dott. Roberto Margiotta  
Dott. Innocente Sereni

